

STATUTO

“FONDAZIONE DISTRETTO LIONS 108 YA” – ONLUS

Art. 1 – Denominazione - Sede

E' costituita, , ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss. Codice civile, per volontà dei soci del Distretto 108YA dell'Associazione Internazionale del Lions Club la “Fondazione del Distretto Lions 108YA- ONLUS”.

La Fondazione ha sede legale in Caserta, alla via G.M.Bosco N° 146 ed è regolata dalle norme del presente Statuto e da quelle del Codice civile.

La Fondazione avrà sede amministrativa presso il domicilio del Segretario pro-tempore.

Essa assumerà la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, adottandone l'acronimo ONLUS, che utilizzerà in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 – Scopi e attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà e sviluppo sociale ed in particolare ha lo scopo di promuovere e favorire la crescita sociale del territorio del Distretto Lions 108YA, attraverso attività di solidarietà nonché di studio, di ricerca ed operative per la tutela dei diritti civili e dei beni artistici, culturali ed ambientali, appoggiando e sostenendo l'impegno “a servire” espresso dall'attività del Distretto Lions 108 YA e dei Lions e Leo Club aderenti per la realizzazione di progetti di solidarietà sociale di particolare valenza rientranti nell'ambito degli scopi della Fondazione.

Pertanto, in armonia con gli scopi e gli indirizzi definiti dal Lions Clubs International, può porre in essere ogni attività, volta al raggiungimento del

proprio scopo, purché non in contrasto con la legge e con il presente Statuto

ed in particolare:

- a. promuovere convegni, seminari, mostre e premi su temi di interesse del Lions Club International;
- b. istituire collaborazioni e stipulare convenzioni con istituti universitari, culturali e di ricerca, italiani ed esteri, nonché con enti ed istituzioni operanti nel settore attinente all'attività della Fondazione, tese anche a favorire la preparazione e la formazione di ricercatori presso dette istituzioni;
- c. conferire riconoscimenti o attestati di benemerenzza a studiosi che si siano particolarmente distinti in campo sociale;
- d. curare la realizzazione e la pubblicazione di volumi, riviste, prodotti informatici attinenti alle attività svolte o promosse dai Lions, nonché la diffusione degli stessi anche mediante strumenti di trasmissione a distanza;
- e. intervenire, in caso di eccezionalità, promuovendo e/o sostenendo progetti umanitari e di crescita sociale ;

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici e Privati, che siano considerate opportune ed utili per il

raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organi anzidetti;

e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione ed il Pubblico;

f) erogare premi e borse di studio;

g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;

E' vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle alle prime direttamente e strumentalmente connesse, indicate,

a titolo meramente esemplificativo, nel presente articolo.

Art. 3 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione.

Il fondo di dotazione è costituito:

- a. dalla dotazione iniziale pari a 150.318,56 euro;
- b. dai beni immobili e mobili, nonché da qualsivoglia valore mobiliare od elargizione, ivi compresi i contributi dei Soci, dei Lions Clubs e del Distretto Lions 108YA, conferiti con espressa destinazione ad incrementare il fondo di dotazione
- c. dal 20% (venti%) di eventuali avanzi di gestione provenienti da esercizi precedenti, che il Consiglio di amministrazione potrà deliberare di destinare all'incremento del fondo di dotazione.

Il fondo di gestione, da utilizzare per le attività dirette alla realizzazione dei fini statutari, è costituito:

- a. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione o dalla sua attività
- b. dai conferimenti di beni mobili od immobili o di danaro, da chiunque provengano, che non siano espressamente destinati ad incrementare il fondo di dotazione.
- c. dagli eventuali avanzi di gestione

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi

di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate in favore di altre ONLUS, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Sono in ogni caso vietate le operazioni di cui al comma 6 dell'art. 10 del decreto legislativo 460/97 recante "disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociali"

Art. 4 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- a. il Presidente della Fondazione
- b. il Consiglio di amministrazione;
- c. il Presidente del Consiglio di amministrazione
- d. il Comitato Scientifico;
- e. il Coordinatore del Comitato Scientifico
- f. il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 5- Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è il Governatore pro tempore del Distretto Lions 108YA; egli resta in carica per un solo anno, in concomitanza della durata del suo incarico di Governatore e partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 6- Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente del C.d.A., da tre consiglieri e dal Coordinatore del Comitato scientifico.

Il Presidente del C.d.A., i tre consiglieri, il Coordinatore del Comitato scientifico ed i componenti dello stesso sono eletti tra i Soci Lions del

Distretto 108YA dai Delegati presenti al Congresso ordinario del Distretto 108YA, a maggioranza, per alzata di mano o, in caso di richiesta da parte di almeno un terzo dei Delegati, con scheda segreta. Essi resteranno in carica tra anni e sono rieleggibili.

Le candidature, sottoscritte personalmente dagli interessati, dovranno pervenire, a cura dei rispettivi Lions Clubs di appartenenza, accompagnate dalla delibera di approvazione, al Governatore del Distretto almeno sessanta giorni prima della data fissata per il Congresso ordinario distrettuale, il cui O.d.G. prevederà la voce “Rinnovo degli organi statutari della Fondazione”.

In mancanza, le proposte delle suddette candidature saranno formulate dal Governatore, Presidente dell’Assemblea congressuale.

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione, ad esso spettano:

- a. la programmazione dell’attività sociale;
- b. le direttive generali da eseguirsi da parte del Presidente e del Coordinatore Scientifico della Fondazione
- c. l’approvazione, entro il 30 settembre di ogni anno, del conto preventivo di gestione
- d. la predisposizione del bilancio consuntivo e della relazione sulla gestione del precedente anno sociale, da trasmettersi al Governatore del Distretto, entro la data del Gabinetto Distrettuale immediatamente precedente al Congresso di Inverno, che li sottoporrà all’approvazione dei delegati al Congresso d’Inverno del Distretto 108YA;

e. l'approvazione delle convenzioni con le istituzioni ed altri enti;

f. le deliberazioni sugli acquisti e sulle vendite immobiliari, sull'accettazione delle liberalità, sull'assunzione di obbligazioni, sulle operazioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce e surroghe;

Il Consiglio di amministrazione può esercitare le proprie attribuzioni, con i limiti di legge, anche mediante delega conferita ad uno o più Consiglieri.

Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno due volte l'anno, di cui la prima entro il 30 settembre, e ogni qual volta il Presidente del C.d.A. o, in sua vece il Vice Presidente, lo giudichi necessario o entro venti giorni dalla richiesta scritta, formulata da almeno tre dei suoi membri, con indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, è fatta con invito a mezzo lettera raccomandata A.R. od anche a mezzo di posta elettronica certificata, almeno sette giorni prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del Consiglio o, in sua assenza, quello del Vice Presidente.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Nel caso di assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.

Per il proprio funzionamento, il Consiglio di amministrazione nomina, nella sua prima riunione, tra i propri componenti il Vice Presidente ed il

segretario, che avrà anche funzioni di tesoriere e fisserà la sede amministrativa della Fondazione, che, ai sensi dell'art.1, coincide con il domicilio del Segretario pro-tempore, disponendo ogni relativa comunicazione.

Il Presidente del C.d.A. ed i componenti del consiglio stesso durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione, il Presidente pone in essere solo gli atti di ordinaria amministrazione.

Le dimissioni dei componenti del Consiglio producono effetto dal momento della comunicazione al Presidente; nel caso di cessazione per qualsiasi causa di un Consigliere, il Consiglio nominerà, in sua sostituzione altro consigliere, tra i soci del Distretto Lions 108YA, avente, possibilmente, gli stessi requisiti, che rimarrà in carica per il restante periodo spettante al consigliere sostituito.

Art. 7 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del C.d.A., che è eletto con le modalità di cui all'articolo precedente, ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;

- a. vigila sull'osservanza dello Statuto e sul buon andamento amministrativo della Fondazione;
- b. convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, fissando l'ordine del giorno degli argomenti da trattare;
- c. tiene i rapporti con il Distretto Lions 108YA;
- d. adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo al Consiglio di amministrazione, cui spettano i

	provvedimenti definitivi.	
	Le dimissioni dalla carica di Presidente producono effetto dal momento della comunicazione al Consiglio di amministrazione, egli verrà sostituito, nella carica, dal Vice Presidente, o, nel caso di impedimento di questi, dal Consigliere più anziano d'età.	
	Art. 8 –Il Vice Presidente	
	Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto tra i suoi membri.	
	a. vigila, unitamente al Presidente della Fondazione, sul buon andamento amministrativo della Fondazione;	
	b. adotta, in caso di urgenza ed in via vicaria, ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo al Consiglio di amministrazione, cui spettano i provvedimenti definitivi.	
	c. cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;	
	Nel caso di sua assenza, ne farà le veci il consigliere più anziano di età.	
	Art. 9 - Segretario del Consiglio	
	Il Segretario del Consiglio è nominato, tra i suoi membri, dal Consiglio di amministrazione e svolge anche la funzione di tesoriere.	
	Al Segretario del Consiglio spetta il coordinamento amministrativo della Fondazione; egli redige, d'intesa col Presidente, i verbali del Consiglio di amministrazione; cura la tenuta e conservazione dei libri e degli atti della Fondazione, ivi compresi quelli predisposti dal Comitato scientifico.	
	Cura la tenuta della contabilità della Fondazione; incassa le somme versate alla Fondazione; provvede, anche con firma disgiunta, al pagamento delle spese in conformità di quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione;	

cura il rispetto del Bilancio preventivo, proponendo, nel corso dell'esercizio, al Consiglio di amministrazione eventuali variazioni che si rendessero necessarie; predisporre il Bilancio consuntivo da sottoporre all'esame del Consiglio di amministrazione, accompagnato dalle scritture contabili e dai documenti giustificativi delle entrate e delle spese.

Art. 10 – Il Comitato Scientifico

Il Comitato scientifico è costituito da tre membri e dal Coordinatore che lo presiede. I componenti del Comitato scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Le candidature, qualificate nelle tematiche proprie della Fondazione, devono essere proposte da ciascun Club al Governatore, in carica, almeno sessanta giorni prima della data fissata per il Congresso ordinario del Distretto 108YA e, in mancanza, saranno proposte dallo stesso Governatore, Presidente dell'Assemblea congressuale.

Le elezioni saranno fatte dai delegati al Congresso del Distretto 108YA a maggioranza per alzata di mano. Se durante il periodo di carica un componente del Comitato scientifico cessa dalla carica, il Governatore del Distretto 108YA, sentito il Coordinatore del Comitato, provvederà alla nomina di un componente in sostituzione, avente gli stessi requisiti; il nuovo componente resterà in carica per il restante periodo spettante al sostituito.

Il Comitato scientifico si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Coordinatore lo riterrà opportuno per programmare e organizzare le singole attività che si intendono effettuare per il perseguimento degli scopi sociali della Fondazione. La convocazione è fatta dal Coordinatore.

Il Comitato ha facoltà di coinvolgere, con funzione consultiva, Soci Lions, di

Distretto e non, che abbiano riconosciute esperienze nella particolare branca scientifica e/o sociale di cui il Comitato esecutivo è stato delegato a occuparsi.

Al Comitato scientifico spetta:

1).predisporre, all'atto del suo insediamento, le linee programmatiche, per il triennio di durata in carica, delle attività della Fondazione per il perseguimento dello scopo sociale della stessa;

2).predisporre, per ciascun anno sociale, il piano concreto delle singole attività che la Fondazione intende svolgere per l'attuazione delle linee programmatiche di cui al precedente punto 1);

3).predisporre bandi, convenzioni e quanto altro necessario per la materiale attuazione delle singole attività programmate;

4).curare la pubblicizzazione delle attività della Fondazione attraverso la rivista del Distretto "108YA" e la rivista nazionale "LIONS", ancorchè con qualsiasi altro strumento ritenesse opportuno per la più capillare diffusione delle attività della Fondazione.

Art. 11 - Il Coordinatore del Comitato scientifico

Il Coordinatore scientifico dirige e coordina le attività del Comitato scientifico per l'attuazione del programma e lo svolgimento delle attività della Fondazione.

Egli collabora con il Presidente del C.d.A. per la predisposizione del bilancio preventivo annuale e per individuare le fonti di entrata necessarie per far fronte alle spese da sostenere per lo svolgimento delle attività sociali della Fondazione.

Il Coordinatore è membro di diritto di Giurie e/o Commissioni nominate per

la valutazione di opere scientifiche, culturali e sociali di qualsiasi natura.

Il Coordinatore nomina, di volta in volta, fra i componenti del Comitato scientifico, un Segretario per la redazione dei verbali del Comitato da trasmettere al Segretario del Consiglio di amministrazione per la conservazione.

Art. 12 – Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti effettua il controllo legale dei conti della Fondazione. Esso è composto dal Presidente, da due componenti effettivi e da due componenti supplenti, eletti dall'Assemblea del Congresso del Distretto Lions 108YA tra i soci del Distretto stesso, iscritti nel Registro dei revisori contabili, con le stesse modalità e gli altri requisiti richiesti per l'elezione dei Consiglieri.

Per la durata in carica dei componenti del Collegio dei revisori dei conti si applicano le medesime disposizioni previste per i Componenti del C.d.A..

Il Collegio dei revisori dei conti si riunisce almeno due volte all'anno e redige le relazioni ai conti preventivo e consuntivo. Esso si riunisce su convocazione del suo Presidente o quando uno dei componenti ne faccia richiesta motivata.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno predisposto dal Presidente, è inviato a mezzo PEC, ai componenti del Collegio almeno cinque giorni prima della riunione. Le adunanze dei revisori dei conti e le loro verifiche vengono verbalizzate in apposito registro.

Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 13 – Retribuzioni e rimborso spese

Tutte le cariche degli Organi della Fondazione sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni, secondo modalità approvate dal Consiglio stesso.

Art. 14 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° luglio di ciascun anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo, in concomitanza con la durata dell'anno sociale del Distretto Lions 108 YA..

Il conto preventivo di gestione è deliberato dal Consiglio di amministrazione, entro il 30 settembre di ogni anno,

Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio finanziario, accompagnato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, sarà sottoposto all'approvazione dei Delegati del Congresso d'Inverno immediatamente successivo.

Le eventuali raccolte fondi, attuate per specifiche attività della Fondazione, saranno oggetto di separata e specifica rendicontazione posta a corredo del bilancio consuntivo.

Art. 15 – Modifiche allo Statuto

Eventuali modifiche al presente statuto devono essere presentate al Consiglio di Amministrazione della Fondazione da almeno tre Clubs entro la data della Conferenza di inverno del Distretto 108YA e devono essere deliberate dai Delegati iscritti ed accreditati al successivo Congresso ordinario distrettuale con la presenza di almeno i 2/3 dei Delegati aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in sala al momento della votazione.

16 - Scioglimento ed estinzione

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt.27 e 28 c.c,

Qualora il Consiglio di Amministrazione, ritenuto esaurito lo scopo sociale o accertata l'impossibilità di un suo efficace perseguimento, decidesse di sciogliere l'Ente, nonché nel caso di modifica della struttura territoriale del Distretto Lions 108 YA,, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, previa dichiarazione di estinzione da parte dell'Autorità governativa ai sensi dell'art.27 c c.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità , sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Norma transitoria

Le norme dello Statuto, così come modificato, entreranno in vigore nell'anno sociale 2017 – 2018.

Gli attuali organi della Fondazione resteranno in carica fino al 30 giugno 2017 .